Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 16 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100		All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50			» semestrale » 100
	» trimestrale » 25			» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2			Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60		All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30			» semestrale » 60
	» trimestrale » 15			» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2			Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi **della Libreria dello Stato in Roma**, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco **Minghetti, 23-24**); **in Milano, Galleria** Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di **tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " **della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.** L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio **Emanuele, 3**), **è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. **720**.

Devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, Capo del Governo, e del Ministro per la grazia e giustizia, di intesa con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato, sono devoluti allo Stato i beni mobili ed immobili appartenenti a persone le quali, avendo coperto pubbliche cariche o esercitato attività politica durante il periodo decorso dal 28 ottobre 1922 al 24 luglio 1943, abbiano conseguito un rapido rilevante accrescimento del loro patrimonio, di cui non sia data giustificazione.

La disposizione del comma precedente si applica anche riguardo ai beni mobili ed immobili appartenenti al coniuge o ad altri componenti della famiglia o comunque posseduti per interposta persona.

La disposizione medesima si applica altresì agli eredi ed ai legatari delle persone indicate nei commi precedenti.

Art. 2.

È istituita una speciale commissione con il compito di procedere, d'ufficio o a seguito di rapporto dei competenti organi finanziari dello Stato, per il tramite dell'intendente di finanza, o di altre pubbliche amministrazioni, per il tramite del prefetto, ai necessari accertamenti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 e di pronunziare, dopo di avere richiesto le giustificazioni della parte, la devoluzione allo Stato di quei beni che ritiene corrispondenti all'ingiustificato arricchimento conseguito.

La commissione è costituita con decreto Reale ed è composta di tre magistrati dell'ordine giudiziario, di cui uno di grado non inferiore al terzo, presidente, e gli altri due di grado non inferiore al quarto.

Possono essere nominati anche membri supplenti, scelti fra i magistrati aventi grado non inferiore al quarto, per coadiuvare i titolari e, ove occorra, per sostituirli.

La commissione può valersi dell'opera di esperti in materia economico-finanziaria designati dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

La commissione procede ai necessari accertamenti anche a mezzo del presidente o, per incarico di questo, dei singoli componenti. A tal fine la commissione e i suoi componenti hanno i poteri spettanti al giudice istruttore in materia penale e possono richiedere l'autorità giudiziaria per sentire testimoni o per compiere altri atti istruttori.

Le notizie e i documenti di cui la commissione viene in possesso hanno carattere riservato e di essi non può essere fatto uso diverso da quello necessario ai compiti della commissione.

Si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del Codice penale alle persone chiamate ad adempiere innanzi alla commissione o ai singoli componenti di essa alcuno degli uffici indicati nei detti articoli.

Art. 4.

La pronunzia della commissione costituisce titolo traslativo della proprietà ed autorizzà senz'altro la presa di possesso dei beni da parte degli organi dello Stato.

Contro la pronunzia della commissione non è ammessa alcuna impugnazione, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 5.

Il presidente della commissione, d'ufficio o su richiesta dell'intendente di finanza, può ordinare il sequestro dei beni mobili ed immobili e autorizzare l'intendente ad iscrivere ipoteca sui beni immobili a tutela dei diritti spettanti allo Stato in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.

Il sequestro si esegue con le forme prescritte dal Codice di procedura civile.

Art. 6.

È nullo qualsiasi atto di disposizione effettuato successivamente al 24 luglio 1943, quando abbia per oggetto beni di cui sia pronunciata la devoluzione allo Stato entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero beni che, entro lo stesso termine, abbiano formato oggetto di sequestro o di iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 4, e siano stati poi devoluti allo Stato.

Possono essere annullati, su istanza dell'intendente di finanza, gli atti di disposizione a titolo gratuito, dei beni indicati nel comma precedente, anche se compiuti anteriormente al 25 luglio 1943.

Art. 7.

I prefetti e gli intendenti di finanza devono procedere, direttamente o a mezzo degli uffici dipendenti o degli organi di polizia, compresa quella tributaria, alle indagini occorrenti per individuare le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 1 e devono fare gli opportuni rapporti alla commissione entro il più breve termine possibile.

Art. 8.

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Re-

gno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la grazia e giustizia a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1943.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — AZZARITI — FORNACIARI — BARTOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: AZZARITI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1943
Atti del Governo, registro 460, foglio 13. — MANCINI

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 9 agosto 1943.

Rimessione ai Tribunali ordinari di procedimenti di competenza dei Tribunali militari di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

L'autorità giudiziaria militare può, per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati la cui cognizione è devoluta ai Tribunali militari di guerra, a' sensi dell'art. 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 9 agosto 1943.

VITTORIO EMANUELE

(2673)

BANDO DEL COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE, 9 agosto 1943.

Soppressione del Tribunale speciale per la Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
COMANDANTE SUPREMO DELLE FORZE ARMATE

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando 24 ottobre 1942, n. 86, contenente disposizioni penali per i territori annessi al Regno d'Italia;

Ordina:

Art. 1.

Il Tribunale speciale istituito presso il Governo della Dalmazia è soppresso.

Art. 2.

La cognizione dei reati, che, a' sensi del bando 24 ottobre 1942, n. 86, spetta al Tribunale indicato nell'articolo precedente, è devoluta ai Tribunali militari di guerra, secondo la rispettiva competenza.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Comando Supremo, addì 9 agosto 1943.

VITTORIO EMANUELE

(2674)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, si notifica che in data 9 agosto 1943, è stato rimesso alla Presidenza della Camera, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata.

(2672)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 768 del 6 agosto 1943 relativo agli esplosivi da mina

Allo scopo di regolare con criteri uniformi i prezzi degli esplosivi da mina, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 768 del 6 agosto c. a., ha stabilito nel seguente listino le quotazioni che al massimo potranno essere praticate dai produttori per gli esplosivi in esso considerati.

Detti esplosivi dovranno corrispondere alle formule riconosciute e classificate dal Ministero dell'interno ai sensi del R. decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Gli esplosivi non compresi nel presente listino non potranno essere messi in vendita senza l'autorizzazione, per il prezzo, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro mentre restano in vigore le norme contenute nel richiamato decreto per quanto riguarda il riconoscimento delle fomule di composizione.

Nella fattura di vendita, il produttore dovrà aggiungere alla denominazione del prodotto l'indicazione del tipo riportato nel presente listino.

TIPO 1. — *Esplosivi alla nitroglicerina*:

Tipo 1-*a*. — Comma A, L. 20,30 al kg.;
Tipo 1-*b*. — Gelatina esplosiva O. M., L. 15,55 al kg.;
Tipo 1-*c*. — Gelatina dinamite I. M., L. 13,20 al kg.
Se richiesto l'allestimento speciale antigelo aumento dell'8% (otto per cento).

Esplosivi speciali per miniere di carbone:

Tipo 1-*d*. — Grisutina al 10% di nitroglicerina, L. 9,30 al kg.;
Tipo 1-*e*. — Grisutina « rinforzata », L. 9,80 al kg.

TIPO 2. — *Esplosivi senza nitroglicerina*:

Gelatinati a base di perclorati e clorati:

Tipo 2-*a*. — Gelatina romite A, L. 18,50 al kg.;
Tipo 2-*b*. — Gelatina P. 1, Gelatina romite B, L. 17 al kg.;
Tipo 2-*c*. — Gelatina P. 2, Gelatina cheddite, L. 12,35 al kg.

TIPO 3. — *Pulverolenti a base di nitrati o di clorati*:

Tipo 3-*a* — Superdinamon, L. 14,15 al kg.;
Tipo 3-*b*. — Romite galleria A, L. 12,50 al kg.;
Tipo 3-*c*. — Dinamon I, Cheddite zero extra, Antonite extra, Romite galleria normale, Romite Africa, L. 10,50 al kg.;
Tipo 3-*d*. — Dinamon M, Antonite, Cheddite zero enne, Cheddite O. S. extra, L. 9,45 al kg.;
Tipo 3-*e*. — Dinamon S, Nitramon, Romite carbonia, L. 9 al kg.

TIPO 4. — *Pulverolenti a base di esplosivi bellici di ricupero*:

Tipo 4-*a*. — S. 3, Fob dinamite O, Geoclastite A, Vulcania E, Resal uno, L. 8 al kg.;
Tipo 4-*b*. — Polvere Fob progressiva, Polverino Ager, Vulcania C, Geoclastite B, L. 7 al kg.

TIPO 5. — *Pulverolenti a due elementi*:

Tipo 5-*a*. — Prometeo due stelle, L. 12 al kg.;
Tipo 5-*b*. — Prometeo S, L. 7,50 al kg.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

I prezzi suddetti si intendono franco fabbrica produttrice, per ordinazioni di kg. 4000 o superiori, con facoltà al cliente di effettuare ritiri frazionati entro il periodo massimo di giorni 60 dalla data dell'ordinativo.

Per ordinativi inferiori ai kg. 4000, con facoltà al cliente di effettuare ritiri frazionati entro il periodo massimo di giorni 60 dalla data dell'ordinativo è consentito l'aumento dell'8 % (otto per cento).

Per ritiri effettuati con consegne di kg. 25 per volta od inferiori è consentito l'aumento del 15 % (quindici per cento) sui prezzi del listino per i rispettivi quantitativi ordinati.

I prezzi suddetti si intendono: per merce allestita con confezionamento ed imballaggio normali; imballaggio di legno (cassetta) a carico del cliente, da fatturarsi al costo.

Le spese di nulla osta telegrafico di P. S., di foglio di via, lucchetti, ecc., sono a carico del cliente.

Per gli esplosivi del tipo 4 « pulverolenti a base di esplosivi bellici di ricupero » sarà applicata la riduzione di L. 0,25 al kg. se confezionati in pacchi anzichè in cartucce.

(2670)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rubiera (Reggio Emilia)

Con decreto Ministeriale 24 luglio 1943 la zona di Rubiera (Reggio Emilia), della estensione di ettari 1200, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona venatoria di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura, dell'annata venatoria 1946-47.

Confini:
a nord, strada comunale di S. Faustino;
ad est, strada comunale di S. Faustino;
a sud, strada statale Emilia;
ad ovest, strada comunale Romani.

(2665)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia)

Con decreto Ministeriale 21 luglio 1943, la zona di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) della estensione di ha. 570, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona venatoria di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1946-47.

Confini:
a nord ed est, strada Bassa dalla località « La Vezzola » al Castello;
a sud, strada comunale del Confortino e strada comunale della Beviera fino a Bagnolo paese;
ad ovest, strada provinciale Reggio-Novellara da Bagnolo paese alla località « La Vezzola ».

(2666)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del concorso a tre posti di ingegnere in prova nel Real Corpo del genio civile, riservati agli aiuti e assistenti universitari.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di ingegnere in prova nel Reale Corpo del genio civile, riservato agli aiuti ed assistenti universitari, di cui fu data notizia con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 6 maggio 1942.

Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione al suddetto concorso al Ministero dei lavori pubblici entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con le modalità e secondo le norme di cui al precedente avviso 6 maggio 1942.

Roma, addì 9 agosto 1943

(2671) p. *Il Ministro*: G. GAETANI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.